



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4476 del 2022, proposto da [REDACTED] -
[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED], con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

la Regione Puglia, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa
dall'avvocato [REDACTED], con domicilio eletto presso la Delegazione della
Regione Puglia in Roma, via Barberini, n. 36,

nei confronti

- dell'associazione "[REDACTED]", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Durano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- della Città [REDACTED] non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, n.

353/2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell'Associazione

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2024, il Cons. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'odierna appellata, [REDACTED], ha chiesto l'accertamento avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, dell'illegittimità della determina dirigenziale n. 189 del 29 luglio 2019, nella parte in cui essa - in esito alla valutazione comparativa delle richieste di verifica per la realizzazione di moduli terapeutico riabilitativi dell'autismo intensivi ed estensivi - ha rilasciato parere favorevole per un modulo all'Associazione "[REDACTED]", controinteressata, anziché per due sui tre moduli richiesti alla Metropolis. La vista determina è stata gravata anche nella parte in cui ha disposto che: *"il presente parere favorevole di compatibilità ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dei suddetti moduli"*.

1.1. Nel primo grado del giudizio il [REDACTED] ha dedotto le seguenti censure: 1) violazione delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 2037/2013 e n. 220/2017 in combinato disposto con l'art. 2963, commi 2 e 4, c.c. e con l'art 155 c.p.c.; eccesso di potere per errore di calcolo sull' *«arco temporale»*, pari al bimestre, preso a riferimento per la comparazione delle istanze contestuali; 2) violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1 legge n. 241 del 1990, in relazione all'art. 4 del regolamento regionale 8 luglio 2016, n. 9; violazione dell'art. 1 legge n. 241 del 1990; violazione della *par condicio competitorum*, oltre che eccesso di potere

per difetto di presupposti e di istruttoria, disparità di trattamento, motivazione illogica; 3) violazione dell'art. 8 *ter* del d.lgs. 502 del 1992, difetto di istruttoria e di motivazione.

1.2. Si sono costituite nel primo grado di giudizio la Regione Puglia e l'associazione "██████████", che si sono opposte all'accoglimento del ricorso e della connessa domanda incidentale di sospensione.

1.3. Con l'ordinanza cautelare n. 106, del 25 febbraio 2020 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, ha respinto l'istanza cautelare.

1.4. Con sentenza n. 353 del 25 gennaio 2022 il Tribunale ha respinto il ricorso.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la ██████████, articolando tre motivi di censura, e ne ha chiesto, previa sospensione dell'esecutività, la riforma, con il conseguente accoglimento delle domande proposte in prime cure.

2.1. Si sono costituite in appello sia la Regione Puglia, sia l'associazione "██████████", controinteressata.

2.2. Nell'udienza del 18 gennaio 2022, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

3. Anzitutto rileva il Collegio che il presente gravame deve essere dichiarato, in parte, improcedibile, con riferimento al secondo e al terzo dei motivi dedotti dall'appellante, per i quali la stessa ██████████ ha dichiarato di non aver più interesse al loro esame.

3.1. Con il primo motivo di censura, l'odierna appellante ripropone, invece, la questione del criterio di calcolo e, in particolare, d'individuazione del *dies a quo*, dei bimestri entro i quali, a mente della DGR n. 2037 del 7 novembre 2013, avrebbe dovuto essere effettuata la richiamata valutazione comparativa delle domande pervenute.

3.2. Deduce, in particolare, la ██████████ che erroneamente il primo giudice ha confermato la tesi della Regione resistente, facendo corrispondere il *dies a quo* al giorno della pubblicazione della delibera; e, inoltre, l'esperienza maturata dalle strutture private nel periodo antecedente, non avrebbe potuto, a dire della ricorrente, giustificare il contestato motivo preferenziale, perché non espressamente

previsto dalla normativa regionale.

3.3. Di diverso avviso è, invece, la tesi della difesa regionale, che richiama la D.G.R. n. 1667/2016, là dove, nel dare priorità al criterio della localizzazione - previsto dal punto 5 della D.G.R. n. 2037/2013 (comunemente applicato nella comparazione dei progetti) - quello dell'esperienza specifica (nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetto con ██████ in età evolutiva), ha ragionevolmente inteso premiare, a suo dire, la professionalità acquisita dagli operatori in tale delicato ambito assistenziale; con ciò, dando preferenza ai progetti promossi da operatori economici con comprovata esperienza nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ██████ in età evolutiva, rispetto a progetti promossi da operatori in possesso di sola esperienza in campo riabilitativo sanitario; vale a dire, con esperienza su un numero inferiore di soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico.

3.4. Il motivo è infondato, perché il primo giudice ha respinto i rilievi formulati dall'odierna appellante, facendo corretta applicazione delle disposizioni normative di riferimento, come interpretate dalla giurisprudenza consolidata (Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2037/2013 e 220/2017 in combinato disposto con l'art. 2963, commi 2 e 4, c.c. e con l'art 155 c.p.c.); né risultano violati i principi di buon andamento e imparzialità, difetto di presupposti e di istruttoria, denunciati dalla ricorrente.

3.5. Deve, infatti, ribadirsi che quanto stabilito dalla successiva D.G.R. n. 220 del 23 febbraio 2017, e cioè, che il predetto *dies a quo* coincide con la data di pubblicazione della delibera medesima (7 marzo 2017), risulta pienamente legittimo, ponendosi in linea con quanto affermato dalla *infra* indicata giurisprudenza, in relazione ai termini stabiliti da norme e provvedimenti soggetti a pubblicazione in relazione ad adempimenti da compiere entro o nell'ambito di determinate scadenze, rispetto ai quali risulta inconferente il richiamo alle norme del codice civile previste per il computo dei termini prescrizionali o decadenziali,

relativi all'esercizio di diritti.


Invero, in tema di calcolo dei termini di pubblicazione degli atti, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che: *“detta regola (nel computo del termine si esclude il giorno iniziale) costituisce certamente un “criterio generale per il computo del tempo”, ma è data in funzione di un'attività o anche di una utilità per il soggetto, appunto legata al decorso del tempo (e infatti il termine di trenta giorni di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 570/1963, decorrente dal compimento del periodo di affissione si computa escludendo l'ultimo giorno dell'affissione stessa; (...)) e, dunque, ai fini del compimento del periodo di affissione indicato dall'art. 124 del d. lgs. n. 263 del 2000, e in relazione ad ogni effetto giuridico connesso all'affissione, il giorno iniziale non può non restare compreso nel periodo, atteso che esso, come, peraltro, si ricava espressamente dal testo della norma, è uno dei giorni utili alle finalità - conoscenza legale per la generalità dei cittadini - dell'affissione stessa”* (Cass. civ., sez. I, 7 luglio 2004, n. 12420).

3.6. Ne discende, dunque, sia la corretta individuazione del bimestre di riferimento, da parte della Regione e, conseguentemente, la comparazione delle due domande inoltrate dal Comune di ██████████ nel medesimo periodo e la prevalenza dell'istanza dell'Associazione, in quanto in possesso dello specifico requisito di esperienza; sia la facoltà, come accaduto nel caso di specie, che la Giunta adotti modalità e tempistiche anche diverse e distinte rispetto a quelle adottate in occasione del rilascio di pareri di compatibilità di altre strutture assistenziali.

3.7. Ed invero, il giudice di prime cure, condividendo l'unica interpretazione possibile dei provvedimenti giuntali innanzi richiamati, ha correttamente osservato che: *“Vale, a tal proposito, chiarire che, la DGR n. 220 del 23.2.2017 ha chiaramente previsto che “(...) la data utile per il computo del bimestre previsto dal punto 5) della DGR n. 2037 del 7 novembre 2013, ad oggetto (...), è quella di pubblicazione della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con la precisazione che ...le richieste di compatibilità già trasmesse dai Comuni a far data dall'entrata in vigore del R.R. n. 9/2016 saranno comparate*

congiuntamente alle richieste di compatibilità trasmesse dai Comuni nel bimestre decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento”.

3.8. Ne deriva che la data utile per il computo del bimestre è, dunque, quella di pubblicazione della presente deliberazione n. 2037 del 7 novembre 2013 sul *Bollettino Ufficiale della Regione Puglia*, ossia il 7 marzo 2017; dovendo, conseguentemente, i bimestri rilevanti ai fini della presentazione della domanda decorrere da tale giorno e non dal giorno successivo, come sostenuto dalla


In relazione alla fattispecie in esame a nulla dunque rileva l'art. 2963 c.c. invocato dall'appellante, atteso che tale disposizione normativa si riferisce al distinto tema del computo del termine della prescrizione.

3.9. È pertanto ragionevole ritenere che, atteso quanto prescritto dalla DGR n. 220 del 2017, l'arco temporale del bimestre oggetto del giudizio sia quello che parte dal 7 maggio 2018 e si conclude il 6 luglio 2018, di modo che il bimestre successivo possa cominciare dal 7 luglio 2018 coerentemente con la data di pubblicazione della deliberazione suesposta avvenuta il 7 marzo 2018.

3.10. Del tutto correttamente, quindi, l'Amministrazione ha rilevato che *“nel corso dei bimestri successivi al primo arco temporale preso a riferimento per il rilascio dei pareri favorevoli di cui alla DD 137.2017 e precedentemente al bimestre di riferimento 7.5.2018-6.7.2018 non sono pervenute richieste comunali di verifica di compatibilità nell'ambito della ASL di Brindisi, per i moduli/centri terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi di cui all'art. 4 del RR n. 9/2016”*, considerato che l'istanza del Consorzio ricorrente è datata al 7 maggio 2018 (giorno iniziale del bimestre di riferimento) e quella dell'Associazione odierna controinteressata è del 2 luglio 2018.

3.11. Risultando il bimestre di riferimento correttamente computato, per entrambe le istanze, il motivo va ritenuto infondato.

4. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo

stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati, infatti, dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.

4.1. Conclusivamente, per quanto precede, l'appello deve essere dichiarato in parte improcedibile, con riferimento al secondo e al terzo dei suoi motivi, per i quali la stessa parte appellante ha dichiarato di non aver più interesse e, per il residuo, respinto.

5. La complessità delle questioni sottese all'appello giustifica la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e per la parte residua lo respinge.

Compensa le spese del grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Nicola D'Angelo, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

Angelo Roberto Cerroni, Consigliere

L'ESTENSORE

Antonio Massimo Marra

IL PRESIDENTE

Raffaele Greco

IL SEGRETARIO